



AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI "GUIDE ANGIOGRAFICHE DIAGNOSTICHE" PER UU.OO. DIAGNOSTICA INTERVENTISTICA CARDIOVASCOLARE, ELETTROFISIOLOGIA E RADIOLOGIA INTERVENTISTICA, PER IL PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE PROROGABILE DI 6 MESI.

* * * * *

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	3
1.1 Premesse	3
1.2 Normativa applicabile.....	3
1.3 Definizioni e obbligazioni Generali.....	6
1.4 Tipologia e quantità delle determinazioni.....	6
1.5 Tipologia delle prestazioni	7
Art. 2 – Prodotti richiesti e fabbisogni	11

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1.1 Premesse

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura dei prodotti indicati nel successivo art. 2, in fabbisogno all'Azienda ULSS 5 Polesana.

È ricompresa nell'oggetto dell'appalto il noleggio della apposita strumentazione (se prevista) e la fornitura in somministrazione dei dispositivi medici e del restante materiale di consumo nonché l'erogazione del relativo servizio di assistenza e manutenzione e dei restanti servizi – da intendersi quali servizi connessi alla fornitura - disciplinati nello Schema di Contratto.

Tutte le indicazioni riportate nel presente documento costituiscono caratteristiche indispensabili (a pena di esclusione, salvo dove è esplicitamente indicato diversamente) della fornitura e costituiscono elementi essenziali del contratto nonché fonte di obbligazione per gli operatori economici.

Si precisa che, pur non costituendo motivo di esclusione del concorrente dalla procedura di gara, i beni indicati quali facoltativi o opzionali – ove previsti - che non rispettino le eventuali caratteristiche indicate nel presente Capitolato Tecnico non potranno essere acquisiti dall'Azienda ULSS 5 Polesana, come previsto all'art. 19 dello Schema di Contratto.

Tutte le indicazioni riportate nel presente documento sono da intendersi “ove applicabili” in riferimento allo specifico lotto in cui è suddivisa la procedura.

Si precisa che per tutte le caratteristiche indicate è ammesso il principio di equivalenza ai sensi dell'Allegato II.5 al D.Lgs. n. 36/2023.

Sarà pertanto onere del concorrente la dimostrazione, mediante idonea documentazione prodotta in sede di offerta tecnica, dell'equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche richieste.

1.2 Normativa applicabile

I beni offerti devono essere conformi alla legislazione nazionale e comunitaria vigente e rispettare, ove applicabili:

- Direttiva Europea sui Dispositivi Medici 93/42/CEE, recepita ed attuata in Italia dal D. Lgs. n. 46/1997, e successiva modifica Direttiva CEE n. 47 del 05/09/2007, recepita dal D. Lgs. n. 37/2010;
- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che possono creare o essere influenzate da campi elettromagnetici conformi alla Direttiva Europea n. 89/336 (Compatibilità Elettromagnetica),
- Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche ad alimentazione elettrica a corrente alternata (50-1000 V) e continua (75-1500 V) conformi alla Direttiva Europea 73/23 (Bassa Tensione) o, se applicabile, alla Direttiva 2006/95/CE con eventuali norme di riferimento CEI. 66.5 (o loro aggiornamenti);
- Apparecchiature con organi meccanici in movimento conformi alla Direttiva Europea 89/392 (Macchine) e successive modifiche ed integrazioni (98/37);
- Apparecchiature Elettromedicali conformi alla norma CEI 62.5 (EN60601-21) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Interministeriale 37/2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.

- Conformità degli apparecchi di laboratorio alla norma CEI EN 61010-1 (CEI 66-5) (Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo o per utilizzo in laboratorio);
- Strumentazione rispondente al D.P.R. n. 547/1955 e s.m.i. per quanto compatibile e applicabile;
- Apparecchiature conformi ad eventuale norma particolare;
- Dispositivi rispondenti al D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro;
- Dispositivi rispondenti al D.P.R. 459/1996 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 98/37 relative alle macchine) e successive modifiche ed integrazioni;
- CEI EN 60601-1 “Norme generali per la sicurezza”;
- CEI EN 60601-1-2 “Compatibilità elettromagnetica – Prescrizioni e prove”;
- Compatibilità elettrometrica ai sensi del D.Lgs. 476/1992 e D.Lgs. 615/1996;
- Preparati e sostanze pericolose ai sensi della legge n° 256/1974 e s.m.i., del D.P.R. 141/1988, del D.M. Sanità del 28 gennaio 1992 (così come rettificato in GU n° 70 del 24 marzo 1992), del D.M. Sanità 28 aprile 1997, del Decreto 4 aprile 1997 D.Lgs. 52/1997 e s.m.i. e dei Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE n. 1272/2008;
- Idoneità al sistema di certificazione ISO 15189;
- Dispositivi rispondenti al D.Lgs n. 332/2000 (Dispositivi medici diagnostici in vitro).
- EN 61326-1 “Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Electromagnetic compatibility requirements-Part 1: General requirements”;
- EN 61326-2-6 “Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Electromagnetic compatibility requirements-Part 2-6: In Vitro Diagnostic (IVD) medical equipment”;
- 2006/95/EEC “Low Voltage Directive”
- 2004/108/EEC “Electromagnetic Compatibility Directive”;
- 2011/65/EU “Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Directive – RoHS2”
- DM 26 giugno 1984
- DM Salute 02 novembre 2015
- I reagenti, i calibratori e i controlli devono essere conformi alla normativa in materia di preparati o sostanze pericolose (ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e Regolamento CE n. 1272/2008)
- Nel caso in cui i prodotti forniti non rientrino in tale normativa il concorrente dovrà dichiararlo con apposita nota, indicando la composizione e la concentrazione chimica degli stessi.

- Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di reagenti sotto forma di sostanze o preparati pericolosi classificati con le frasi di rischio H di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008, devono essere presentate nell'offerta tecnica tutte le informazioni e le schede di sicurezza degli agenti che verranno utilizzati.
- Tutte le apparecchiature ed i sistemi con i relativi dispositivi, dovranno rispondere ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746 relativi ai dispositivi medici (MDR) e dispositivi medici diagnostici in vitro (IVDR), ove applicabili, e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale o, in alternativa, fino al 26 maggio 2025 alla Direttiva 93/42 CEE recepita con il D.Lgs n. 46/1997 o alla Direttiva CEE 89/336, alla Direttiva 98/79/CE e alla Direttiva 2006/95/CE con eventuali norme di riferimento CEI 66.5 o loro aggiornamenti.
- I sistemi pungidito dovranno essere conformi al D.Lgs. n. 19/2014 in attuazione della Direttiva Europea 2010/32/UE e comunque alla normativa vigente.
- L'Appaltatore è tenuto a dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte.
- Inoltre, tutte le apparecchiature del sistema offerto, oltre a rispondere a tutte le normative in atto ed adeguarsi alle future, dovranno prevedere la raccolta separata del materiale biologico, o comunque pericoloso, possedere tutti i dispositivi utili per evitare danni all'operatore anche in caso di erroneo utilizzo e programmazione, nonché rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutele del lavoro e di tutela dell'ambiente (D.Lgs. n. 81/2008).
- Le apparecchiature devono possedere il Marchio CE della compatibilità elettrometrica ai sensi del D.Lgs. n. 476/1992 e del D.Lgs. n. 615/1996 ed essere corredate da dichiarazione CE in lingua italiana. I componenti di sicurezza devono essere corredate da dichiarazioni CE.
- In caso le macchine possano creare emissioni elettromagnetiche o il loro funzionamento possa essere alterato da disturbi elettromagnetici devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 4 D.Lgs. n. 615/1996 e successivi provvedimenti.
- L'apparecchiatura deve soddisfare tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica (GMP), con particolare riferimento alle protezioni dei lavoratori e le relative zone di operazione.

I prodotti offerti dovranno essere comunque conformi alle norme nazionali e internazionali riconosciute per quanto attiene la produzione, l'importazione e l'immissione in commercio e, in generale, a tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tecniche inerenti l'oggetto dell'appalto nonché alle norme di sicurezza nazionali ed internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza per gli operatori ed i pazienti anche se non esplicitamente menzionate.

1.3 Specifiche tecniche minime

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i prodotti dovranno:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;
- per i prodotti classificati come Dispositivi medici numero identificativo del dispositivo nel Repertorio del Ministero della Salute (RDM), ove previsto; nel caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, si richiede dichiarazione sottoscritta del produttore/fabbricante di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.;
- per i prodotti classificati come dispositivi medici, copia conforme all'originale della certificazione attestante la classe di rischio di ogni dispositivo e la conformità di tutti i prodotti al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale o, in alternativa, fino al 26 maggio 2025, copia conforme all'originale di certificazione attestante la classe di rischio di ogni dispositivo (laddove la normativa vigente richieda per la tipologia di dispositivo oggetto del lotto/sub lotto una classe di rischio) e la conformità di tutti i prodotti alla Direttiva CEE 93/42 relativa alla marcatura CE, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, recepita con D.lgs. 46/97 e s.m.i. e modificato con il D.Lgs. n. 37/2010; Codice UDI (Identificazione Univoca dei Dispositivi) del prodotto offerto o, qualora non ancora disponibile, dichiarazione che attesti di avviato il processo di acquisizione, con la specificazione dei tempi per l'ottenimento, in ottemperanza alla norma inerente la tracciabilità dei DM e al Regolamento UE 2017/745;
- essere conformi ai requisiti eventualmente previsti dalle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali e regionali, ove presenti, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata della convenzione-quadro e dell'analogo documento contrattuale stipulato all'esito della presente procedura;
- se soggetti a scadenza, per i dispositivi monouso, presentare all'atto della consegna, una validità o una vita utile residua del prodotto (in confezione integra) non inferiore a **2/3 (due terzi) della loro vita, e comunque non inferiore a 1 anno dalla data di consegna;**
- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio di cui al successivo paragrafo dedicato;
- nella relativa scheda tecnica dovrà essere indicato il codice CND e il numero di registrazione al Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), come disposto dal DM 20/02/2010.

Gli operatori economici posizionatisi utilmente in graduatoria di aggiudicazione dovranno fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità e alle analisi chimico fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti gli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

L'operatore economico deve essere, altresì, in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Qualora, nel corso della validità della convenzione-quadro o dell'analogo strumento contrattuale stipulato, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della

fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, l'operatore economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico dell'operatore economico che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'aggiudicazione, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

1.4 Specifiche tecniche indispensabili in merito al confezionamento e all'etichettatura

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di prodotto offerto, l'operatore economico dovrà garantire:

la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;

la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.

Il confezionamento primario e quello secondario (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto), nonché l'imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico dell'operatore economico ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente gestore del magazzino e in tal caso l'operatore economico dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Resta inteso che l'operatore economico non sarà ritenuto responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, essenziali anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza.

Tutti i confezionamenti dei prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.

L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun prodotto ed eventuali prescrizioni per la sua corretta conservazione.

Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

Per i prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici, l'etichettatura dovrà essere conforme ai requisiti e alle prescrizioni risultanti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale.

Fino al 26 maggio 2025 saranno accettate anche etichettature conformi al D.Lgs. n. 46/1997 e relativi allegati, come modificato dal D.Lgs. n. 37/2010, e che dovranno contenere pertanto le seguenti informazioni, ove applicabili ai prodotti oggetto di gara:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante;
- b) per i dispositivi importati nell'Unione Europea al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nell'Unione Europea;
- c) nel caso di prodotti sterili, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione utilizzato;
- d) ove applicabile, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- e) per i dispositivi soggetti a scadenza, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe essere utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- f) per i dispositivi monouso, l'espressa indicazione «MONOUSO»;
- g) le condizioni specifiche prescritte per la conservazione del dispositivo e per la sua manipolazione;
- h) eventuali istruzioni specifiche di utilizzo;
- i) avvertenze e/o precauzioni da prendere.

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni - così come previsto all'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 46/1997 - devono essere in lingua italiana.

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere con colori indelebili.

Quanto ai prodotti eventualmente rientranti nella categoria dei dispositivi diagnostici in vitro (IVD) l'etichettatura dovrà essere conforme ai requisiti e alle prescrizioni risultanti dal Regolamento (UE) 2017/746 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (IVDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale.

Fino al 26 maggio 2025 saranno accettate anche etichettature conformi al D.Lgs. n. n. 332/2000.

Con specifico riferimento ai prodotti in parola, in conformità alle disposizioni vigenti, l'etichetta di ogni confezione dovrà riportare le seguenti informazioni, scritte in lingua italiana e con caratteri indelebili, ove prescritte dalla normativa vigente:

- nome di vendita del prodotto;
- descrizione del prodotto;
- nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante;
- numero del lotto;
- anno di fabbricazione e data scadenza espressa in anno/mese;

- marchio CE;
- istruzioni di utilizzo;
- avvertenze/precauzioni;
- condizioni specifiche di conservazione/manipolazione;
- eventuale sterilità e metodo di sterilizzazione adottato;
- eventuale indicazione «MONOUSO»;
- presenza di accessori.

Nel caso in cui la sterilizzazione sia avvenuta mediante utilizzo del metodo a ossido di etilene, dovranno essere fornite a corredo le certificazioni dei controlli effettuati sui residui sui singoli lotti.

1.5 Tipologia delle prestazioni

Si intendono come prestazioni:

- **Obbligatorie** → fornitura di strumentazioni, dispositivi medici, materiali di consumo, accessori, componenti informatiche (hardware e software) e servizi correlati che dovranno essere offerti o accettati in sede di gara e che costituiscono l'oggetto del contratto principale. L'importo economico rientra nell'offerta complessiva e sarà oggetto di valutazione di idoneità tecnica e di attribuzione del punteggio inerente gli aspetti qualitativi e il prezzo offerto.
- **Opzionali** → fornitura di strumentazioni, dispositivi medici, materiali di consumo, accessori, componenti informatiche (hardware e software) e servizi correlati nonché variazioni ai quantitativi previsti per le prestazioni obbligatorie e variazioni temporali alla durata del contratto, **che dovranno essere offerti o accettati** in sede di gara. L'Azienda ULSS 5 Polesana potrà decidere di non ordinare e quindi acquistare questi elementi o non apportare modifiche temporali al contratto. L'importo economico non rientrerà nell'offerta complessiva e non sarà oggetto di attribuzione del punteggio prezzo.
- **Facoltative** → fornitura di strumentazioni, dispositivi medici, materiali di consumo, accessori, componenti informatiche (hardware e software) e servizi correlati nonché variazioni ai quantitativi previsti per le prestazioni obbligatorie e/o opzionali **che potranno essere offerti o accettati** in sede di gara da parte dell'Appaltatore. Possono essere offerti anche ulteriori parametri oppure anche una sola parte dei test indicati, nel rispetto dei quantitativi richiesti. L'Azienda ULSS 5 Polesana potrà decidere di non ordinare e quindi acquistare questi elementi o non apportare modifiche temporali al contratto. L'importo economico non rientrerà nell'offerta complessiva e non sarà oggetto di attribuzione del punteggio prezzo.

Le prestazioni obbligatorie oggetto del contratto principale di fornitura sono le seguenti:

- Fornitura dei beni indicati nel successivo art. 2

Le prestazioni opzionali sono le seguenti:

- Opzione quantitativa fino al raggiungimento dell'importo indicato nella Lettera di invito e nello Schema di Contratto

Le prestazioni, classificate secondo la dicitura sopra riportata e i limiti quantitativi delle opzioni merceologiche e/o quantitative (in termini di numero di beni e/o di importi), sono indicate in dettaglio nella Lettera di Invito e/o nello Schema di Contratto.

Gli oneri per le dotazioni indicate quali prestazioni "obbligatorie" nel presente Capitolato Tecnico sono ricompresi nell'importo indicato a base d'asta negli atti di gara.

Si precisa che, pur non costituendo motivo di esclusione del concorrente dalla procedura di gara, le

prestazioni indicate quali “facoltative” o “opzionali” che non rispettino le caratteristiche indicate nel presente Capitolato Tecnico non potranno essere acquisiti dall’Azienda ULSS 5 Polesana, come previsto all’art. 19 dello Schema di Contratto.

Si richiede che:

- le prestazioni indicate quali prestazioni “opzionali” o “facoltative” (e riportate nel presente Capitolato Tecnico), che non prevedono una valorizzazione economica nel Quadro Economico dell’Appalto, siano fornite senza oneri ulteriori per l’Azienda ULSS 5 Polesana;
- per le prestazioni indicate quali prestazioni “obbligatorie” (e riportate nel presente Capitolato Tecnico), che non prevedono una valorizzazione economica nel Quadro Economico dell’Appalto, i relativi oneri siano già ricompresi nel canone di noleggio della strumentazione o nelle quotazioni dei dispositivi medici e materiali di consumo e accessori (sconto merce).

Art. 2 – Prodotti richiesti e fabbisogni

Trattasi di Dispositivi Medici “Guide Angiografiche Diagnostiche” per UU.OO. Diagnostica Interventistica Cardiovascolare, Elettrofisiologia e Radiologia Interventistica.

Descrizione tecnica / Caratteristiche tecniche minime	Fabbisogno previsto per 36 mesi
<ul style="list-style-type: none"> • guide angiografiche diagnostiche in acciaio per inserimento percutaneo di cateteri per angiografia, idonee per l'utilizzo in tortuosità vascolari • rivestite in PTFE • disponibili sia con punta retta che con punta a J • diametri disponibili: da 0.025 inches a 0.038 inches (inclusi) • lunghezze disponibili comprese tra 80 e 260 cm • disponibilità di fornitura dei modelli da 0.035 e 0.038 inches, di lunghezza non inferiore a 250 cm e punta morbida e flessibile a J 	6.450